

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFICA
Prot. 940 del 10/01/2019 Classifica 07-04-05 fasc. 2559**

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA. VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC 29 DEL 11/06/2018 AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 LR 24/2017. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 LR 20/2000. PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR20/2000 E ART.12 D.LGS. 152/2006.

PREMESSA

Il Comune di Castelvetro di Modena è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale 604 del 19/10/1998 a cui sono susseguite numerose varianti.

In data 19 luglio 2018 con prot. 13316 il Comune di Castelvetro di Modena ha trasmesso la variante normativa al PRG in oggetto adottata con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 11 giugno 2018, assunta agli atti provinciali con nota prot. 27512 del 20 luglio 2018.

Contestualmente alla richiesta di esame da parte di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 della LR47/78, il/la Responsabile del procedimento ha richiesto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5 L.R.20/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pareri ed Osservazioni

In ordine alla presente variante sono pervenuti:

- il parere dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia Romagna (ARPAE) prot. 21068 del 12/10/2018, assunto agli atti provinciali con nota prot.38062 del 12/10/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
- il parere di Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) prot. 96617 del 19/12/2018, assunto agli atti provinciali con nota prot. 48050 del 20/12/2018.

In data 02/01/2019 con prot. n.9, assunto agli atti provinciali con prot. 119 del 03/01/2019, il/la Responsabile del Procedimento ha trasmesso n.3 osservazioni:

1. Comitato NO Impianti Biomasse;
2. Minghelli Palma;
3. Montanari Giorgio;

precisando che l'osservazione contrassegnata dal n.2 non è pertinente.

Sintesi dei contenuti della Variante

La variante normativa provvede ad introdurre ex novo un articolo (37 bis) nel corpo normativo del PRG volto a regolamentare la possibilità di insediare impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 MW sul territorio comunale.

si formulano i seguenti pareri

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.41 L.R. n.20/2000

Come evidenziato anche nel parere di ARPAE allegato, l'articolo riguarda specifiche tematiche ambientali, la cui regolamentazione è già stata ampiamente trattata con provvedimenti di organi sovraordinati (Stato e Regione).

- 1. Si esprimono, pertanto, perplessità sulla competenza del Comune a disporre divieti**

alla realizzazione di impianti di produzione energia e nello specifico merito ambientale, sui quali esistono sovraordinate disposizioni normative sia urbanistiche sia ambientali, cui il Comune dovrebbe adeguarsi per la realizzazione di detti impianti e che prevedono l'intervento di organi competenti precisamente individuati.

Da un punto di vista delle disposizioni normative introdotte dal Comune con la presente variante, il comma 1 dell'art. 37bis stabilisce le distanze da tenere nell'insediamento di impianti a biomasse e nel contempo il comma 5 consente una deroga dello stesso comma 1 attraverso una semplice deliberazione di Consiglio comunale. Si osserva l'incoerenza nella norma così come formulata.

- 2. Si ritiene, infatti, che una volta approvata una norma urbanistica che stabilisce le distanze tra centri abitati ed impianti a biomasse - distanza che ha in sé un'evidente causale di natura ambientale - la stessa possa essere "derogata" esclusivamente con un procedimento di variante al PRG che l'ha introdotta, modifica accompagnata dalla relativa VAS/VALSAT e connesse valutazioni ambientali degli Enti sul progetto.**

Si ritiene, pertanto, che la norma debba essere riformulata in tal senso, escludendo la possibilità di derogare ad una norma di PRG con sola delibera di consiglio comunale.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 LR 20/2000)
--

Si prende atto e si condivide pienamente quanto dettagliatamente espresso nel parere formulato da ARPAE, cui si rimanda per una integrale lettura (Allegato 1) e

- 3. si prescrive il completo rispetto di quanto in esso contenuto affinché la proposta di variante sia sostenibile.**


* * *

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante al PRG adottata con D.C.C. n.29/2018, si propone che il Presidente della Provincia faccia propri i suddetti Pareri Tecnici contenuti nella presente istruttoria

- formulando le osservazioni di cui ai punti 1 e 2.**
- facendo proprie le conclusioni in merito alla Valutazione ambientale di cui al punto 3.**

La Dirigente

Arch. Antonella Manicardi



Allegato 1

Parere ambientale ai sensi dell'art. 5 LR20/2000 e art.12
D.Lgs.152/2006

Al Comune di Castelvetro
c.a. Responsabile Settore Area Tecnica
SUE - SUAP

Alla Azienda USL di Modena
c.a. Responsabile Commissione NIP
Sede di Vignola

e p.c. Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica e
Cartografica

Oggetto: Variante normativa al PRG - Comune di Castelvetro – D.C.C. n°29 del 11/06/2018

In riferimento alla richiesta prot. 12473 del 06/07/2018, relativa alla variante normativa al PRG del Comune di Castelvetro, si esprimono le seguenti osservazioni.

La variante consiste nell'inserimento di un articolo normativo che va a regolamentare la possibilità di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 MW sul territorio comunale.

La norma parla genericamente di impianti a motori endotermici, senza fare ulteriori distinzioni sulla tipologia di biomasse o tipologia di impianto (comma 1).

Fa inoltre richiami a specifiche tipologie di impianti di abbattimento delle emissioni (post-combustore, torre di desolfurazione) senza contestualizzarli al tipo di impianto produttivo a cui dovrebbero essere abbinati (commi 2 e 4).

Definisce distanze di rispetto dalle zone abitate per la costruzione degli impianti (comma 1).

Definisce ulteriori divieti di installazione qualora la valutazione delle ricadute odorigene interessi "significativamente" aree sensibili (comma 3).

Si osserva che per impianti della dimensione a cui si riferisce la norma, il D.Lgs. 387/2003 prevede un iter autorizzativo a cui sono chiamati a partecipare tutti gli Enti interessati e che si conclude con un atto autorizzativo unico che racchiude tutti gli atti di assenso necessari presso le singole Amministrazioni interessate.

Inoltre, il recente D.Lgs. 183/2017, modificando la Parte V del D.Lgs. 152/2006, ha introdotto obblighi autorizzativi per i medi impianti di combustione, categoria a cui appartengono anche gli impianti di cui tratta questa variante, definendo la necessità di autorizzazione alle emissioni per impianti superiori a 1 MW termico, quindi già inferiori anche al limite di potenza elettrica individuato al c.1 della variante. Lo stesso decreto ha anche introdotto nella normativa italiana una regolamentazione delle emissioni odorigene, dando la possibilità alle Regioni di definire limiti e prescrizioni per questa tipologia di inquinanti.

Nella normativa regionale della Emilia Romagna sono già state adottate numerose norme che definiscono i limiti delle sostanze inquinanti da applicare alle emissioni provenienti dagli impianti di combustione delle biomasse e danno indicazioni sui trattamenti delle emissioni e sulla gestione degli impianti e delle attività ad essi connesse, quali stoccaggi, ecc..

Mentre si ritiene assolutamente legittimo che il Comune definisca quali zone del proprio territorio possano essere idonee ad ospitare questi impianti, si ritiene che in una norma urbanistica non sia opportuno definire esplicitamente accorgimenti tecnici come quelli sopra riportati: una stessa tipologia di trattamento delle emissioni può essere efficace su un determinato tipo di impianto produttivo ed inefficace su un altro ed occorre una valutazione tecnica attenta; inoltre, i cambiamenti della tecnologia sono alquanto rapidi, e quindi anche sistemi attualmente ritenuti validi possono essere nel tempo sostituiti da nuovi ritrovati, venendo magari a creare situazioni di conflitto con un dettato della norma urbanistica non più aggiornato.

Il comma 3 pare prospettare un ulteriore livello di valutazione rispetto ai limiti di emissione in atmosfera previsto dalle norme nazionali e regionali, che sono volti alla difesa della salute umana sul complesso del territorio, nell'ottica forse della difesa di coltivazioni di pregio od altro: pare opportuno quindi che sia indicato il sistema di valutazione da utilizzare, sia definendo gli inquinanti da controllare, sia i livelli di ricaduta permissibili, non limitandosi ad una generica indicazione di "significatività".

Inoltre, la valutazione delle elaborazioni prospettate nell'articolato della variante richiede professionalità tecniche specialistiche, che al momento sono forse più facilmente rintracciabili in ARPAE od in Regione che non presso le Amministrazioni Comunali.

Si ritiene che l'iter di autorizzazione costituito dalle norme del D.Lgs. 387/2003 e del D.Lgs. 152/2006 sia la sede più opportuna per permettere la valutazione tecnica degli impianti di cui viene chiesta la realizzazione e delle eventuali ricadute sul territorio, in maniera collegiale da parte delle Amministrazioni coinvolte.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Distretto
D.ssa Elena Ori

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.